

La Nota che “fa tremar le vene e i polsi”

di Ugo Avalle

Una direttiva a dicembre 2012, una circolare nel marzo 2013, una nota del giugno 2013, una nota di chiarimento del 22 novembre 2013: **nel corso di 11 mesi il Miur ha affrontato per 4 volte il tema dei BES.**

Con l'ultimo documento, la Nota n° 2563 del 22-11-2013, ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti la normativa ministeriale recente (Direttiva ministeriale 27-12-2012 e C.M. n° 8 del 2013) sui Bisogni Educativi Speciali.

Per mezzo di questa *Nota*, **il MPI intende riportare un poco di serenità sia tra gli alunni che presentano delle difficoltà, sia tra le rispettive famiglie, sia tra gli insegnanti.**

Essa sottolinea la **prevalenza delle valutazioni pedagogiche da parte degli insegnanti nell'individuare casi di svantaggio e di disagio**, a fronte del pericolo di “medicalizzare”(1) soggetti che possono essere recuperati anche o soprattutto per mezzo di opportuni interventi metodologico-didattici. Con la serie di chiarimenti, di seguito indicati, il Ministero ritiene che la **sperimentazione della normativa sui BES, prevista per il corrente anno scolastico**, possa dare i frutti sperati.

La *Nota* pone l'accento su:

1) il PDP (Piano Didattico Personalizzato)

La presenza di una difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre alla elaborazione di strategie specifiche e alla relativa stesura di un PDP. **"Soltanto quando i Consigli di classe o i team docenti siano unanimemente concordi** nel valutare l'efficacia di ulteriori strumenti - in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o nel caso di difficoltà non meglio specificate - **questo potrà indurre all'adozione di un Piano Personalizzato**, con eventuali misure compensative e/o dispensative, e quindi alla compilazione di un PDP. **Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche"**.

Viene ripresa la distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento. **Per quanto concerne le difficoltà non meglio specificate, se il Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o il team docenti (nelle scuole primarie) ritiene di adottare particolari strategie di intervento, può stendere il Piano Didattico Personalizzato** con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. **E' riconosciuta ai docenti autonomia di giudizio e di scelta degli interventi da adottare**, a fronte di diagnosi che non portino a certificazioni di disabilità e DSA (Disturbi specifici dell'Apprendimento). Recita infatti il documento: “Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione”.

2) Soggetti appartenenti a “ culture altre”

Il documento chiarisce che gli alunni con cittadinanza non italiana **necessitano soprattutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e ,solo in via eccezionale, della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato.**”Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.”

3) Il PAI (Piano annuale per l'inclusività)

Questo documento rappresenta il denominatore comune di tutto il processo di inclusione. Il MPI precisa che si tratta non di “un ulteriore adempimento burocratico, ma di un'integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale” (nota prot. n.1551 del 27 giugno 2013).

4) GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusività), GLIP (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali), GLH (Gruppo di Lavoro per l'Handicap): quale rapporto?

Non esiste “conflitto di interesse” tra i componenti i tre gruppi di lavoro.

Il MPI afferma, infatti, che “in relazione ai compiti del **GLI**, che assume, secondo quanto indicato nella C.M. n.8 /2013, **funzioni di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola**, si rammenta il rispetto delle norme che tutelano la privacy nei confronti di tutti gli alunni con BES.

In particolare, si precisa che **nulla è innovato per quanto concerne il GLH** (previsto all'art. 12, co. 5 della Legge 104/92), in quanto lo stesso riguarda il singolo alunno con certificazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica.” E che **nulla è innovato per quanto riguarda i GLIP**, i cui compiti e la cui composizione sono previsti da una norma primaria (art. 15 Legge 104/1992).

(1) Scrive G. Israel: “Difatti, proprio in questi giorni, mi è occorso di leggere articoli circa i criteri con cui gli psicologi dovrebbero individuare i soggetti “discalculici”, talmente assurdi e incompetenti che c'è da rabbrivire all'idea di consegnare i bambini a chi scoprirà disturbati dove non ve ne sono, facendo entrare molti sani nel tunnel della disabilità.”, // *Foglio*, 21-4-2011.